Allegato A al n. 6011 di raccolta

ALLEGATO "A"

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

E` costituita una società a responsabilità limitata denominata **"MOLINELLA FUTURA S.R.L."**

La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente statuto utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del T.U.E.L. nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

Articolo 2

Sede

La sede legale della società è in Molinella (Bo).

Nell'ambito del territorio del comune, l'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici, purchè in territori limitrofi rispetto al comune dove insiste la sede legale.

Il domicilio del socio per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

Indirizzi e Controlli

La società manterrà la partecipazione del capitale sociale interamente in capo al Comune di Molinella.

Oltre l'80% delle attività realizzate dalla Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente locale controllante.

In aggiunta alle convocazioni del socio previste dalla legge, il Presidente del consiglio di amministrazione o Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmette il Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che propone eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Operativo sarà illustrato al socio e successivamente approvato;
- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali; tale relazione sarà illustrata. Il socio può richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico relazionerà alla Giunta Comunale circa l'andamento della società.

Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari.

Tutti i documenti inviati dalla società all'Amministrazione Comunale saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria da parte di tutti i Consiglieri Comunali.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione con le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento sul controllo analogo da approvare dall'Assemblea e dal Consiglio Comunale dell'ente locale proprietario.

La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio e dei servizi pubblici del Comune di Molinella perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.

2. Il patrimonio comunale oggetto di gestione è comprensivo delle partecipazioni, delle reti e di quant'altro conferito con atti specifici del Consiglio Comunale, nei limiti della normativa vigente come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.

3. La società pone le dotazioni e infrastrutture a disposizione dei gestori incaricati della gestione dei servizi e, in caso di gestione separata delle reti, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità.
4. La società svolgerà inoltre le attività inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali e potrà coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.
5. La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative al patrimonio comunale, alla gestione di servizi pubblici locali e tutte le operazioni a ciò connesse e/o strumentali.
In particolare la società potrà svolgere le attività di:
a) Gestione di immobili ed impianti, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare; studio, pianificazione ed esecuzione di interventi sia nel campo edile che impiantistico; verifica dei livelli di sicurezza e dell'adeguatezza delle dimensioni degli spazi, delle centrali termiche e degli impianti in generale; attività integrate afferenti ai cosiddetti Global Services e Energy Management; gestione, valorizzazione ed eventuale manutenzione di strutture educative, sportive e ricreative; gestione tecnica dell'infrastrutturazione idrica;
b) Gestione dei servizi di distribuzione e vendita gas, in ottemperanza alle modalità indicate dalla normativa di settore, in particolare la gestione delle utenze (attività di sportello, fatturazione e riscossione); gestione di reti impianti e ogni altra dotazione connessa al servizio di erogazione di gas ed energia elettrica; aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'autorità per l'energia elettrica ed il gas; progettazione e gestione di servizi post contatore quali, a titolo esemplificativo, servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi; trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti; vendita di gas naturale a clienti finali;
c) Gestione di impianti di illuminazione, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione e progettazione degli interventi con verifica dei livelli di sicurezza e della qualità delle prestazioni; progettazione e realizzazione di nuovi impianti; sviluppo delle tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energia elettrica; progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;
d) Gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione, ed in particolare studio, pianificazione, realizzazione, valorizzazione e gestione di reti telematiche ed informatiche; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali;
e) Gestione del servizio pubblico di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa l'individuazione e la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza; manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale; definizione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici; la realizzazione e/o l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; le attività integrate afferenti al cosiddetto Pavement Management;
f) Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in ottemperanza alle modalità della normativa di settore, quali ad esempio raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero, raccolta differenziata (organizzazione, aspetti informativi e divulgativi), pulizia strade, studio e pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili, gestione utenze e tariffa del servizio (attività di sportello, fatturazione e riscossione), attività di disinfezione e disinfestazione, i servizi a terzi con

particolare riferimento a raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
g) Gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti; cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici;
h) Gestione, manutenzione singola e/o integrata, cosiddetto global service, degli edifici pubblici compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc, con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia, al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi;
i) Gestione dell'edilizia pubblica residenziale e commerciale;
j) Gestione delle aree individuate a pagamento dal piano sosta e costruzione e gestione parcheggi di superficie e sotterranei, aree attrezzate per mercato o manifestazioni e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;
k) Gestione dei servizi cimiteriali e funebri, e in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di operazioni cimiteriali, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
l) Acquisto, realizzazione e gestione di immobili – attrezzature e tecnologie da destinarsi ad attività sportive, ricreative, turistiche, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse sociale, sulla sicurezza, sul turismo, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta;
m) Produzione e/o acquisto, distribuzione e vendita di energia termica ed elettrica, ed in particolare studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; manutenzione ordinaria e straordinaria reti ed impianti; gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento;
n) Gestione dei servizi di trasporto collettivo, ed in particolare organizzazione e gestione, nelle forme consentite dalla legge, di servizi di trasporto pubblico e scolastico; supporto tecnico all'attività di pianificazione dei servizi e dei percorsi;
o) Gestione di servizi pubblicitari, ed in particolare manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, installazione di nuove strutture e adeguamenti di quelli esistenti, riscossione delle imposte per utilizzo di spazi pubblici, insegne e cartellonistica privata, gestione degli spazi pubblicitari e affissioni.
6. La società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal Socio, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
7bis. La Società potrà altresì svolgere attività nei confronti di committenti terzi, comunque nel limite del 20% del fatturato e a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
8. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse,

collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
9. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.
10. Ai sensi del comma 3 art. 16 del D.Lgs 175/2016 in ogni caso almeno l'80% del fatturato complessivo della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'Ente Pubblico socio.

Articolo 5

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta). La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
La quota di partecipazione del Comune di Molinella non potrà essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale. Non produce pertanto effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote a soggetti diversi dal socio unico Comune di Molinella.
La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici.
La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Articolo 7

Patrimonio

I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza specifica deliberazione del Comune, che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità dei beni rispetto ai fini sociali.

TITOLO III

Articolo 8

Organi della Società

Sono organi della società:
- l'Assemblea;
- L'Amministratore Unico, di norma, salvo deroga per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da definire con decreto del Presidente del Consiglio;
- il Revisore unico e/o collegio dei sindaci.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.
In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:
- l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;

- la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori nominati;
- la determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- le decisioni in merito alla assunzione di prestiti il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- la trasformazione;
- le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca;
la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1°comma del codice civile;
- l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione;
- la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società.

Articolo 10
Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.
Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta dall'Ente Locale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.
La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione:
- entro la fine del mese di dicembre per l'illustrazione del piano Operativo annuale di sviluppo della società, ai sensi del successivo art. 18;
- entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano Operativo annuale di sviluppo della società;
- entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'Amministratore Unico, o del Consiglio di Amministrazione in caso di deroga della relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.
L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o i revisori, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 11
Svolgimento dell'assemblea

L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 12

Deleghe

Il Socio può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo del socio.

Articolo 13

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione del socio favorevole o dissenziente.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni del socio.
In alternativa a quanto sopra indicato I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza o che uno o più amministratori o che il Socio sottoponga alla loro approvazione.
La decisione del socio potrà essere adottata:
a) mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge; ai fini del presente procedimento, l'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea;
b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dal socio stesso, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;
c) sulla base del consenso espresso per iscritto dal Socio, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso del Socio deve essere conservata tra gli atti della società.
Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

Articolo 14

Organo Amministrativo

La società può essere amministrata di norma da un Amministratore Unico o, salvo deroga salvo deroga per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa da definire con decreto del Presidente del Consiglio, da un Consiglio di Amministrazione composto al massimo da tre Amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vicepresidente facente funzioni in caso di impedimento del Presidente; per la carica di Vicepresidente non sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

Articolo 15

Amministratore Unico

Quando l'Amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

Articolo 16

Durata della carica, cessazione, revoca

Gli amministratori eletti restano in carica per tre esercizi sociali.

La revoca o la sostituzione degli Amministratori è di esclusiva spettanza dell'Assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione, salvo la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 21.

La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli amministratori del c.d.a., in caso di deroga è soggetto ai criteri di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.L. n. 39/2013.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di deroga, è nominato dall'Assemblea.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di nomina in deroga del consiglio di amministrazione, lo stesso delibera in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni feriali prima della riunione mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica;

in caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito della Provincia di Bologna.

Il presidente deve anche prontamente convocare il consiglio d'amministrazione quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti o dal collegio sindacale o dal revisore contabile, se nominato.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

Il Consiglio, qualora esistente, può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'assemblea, l'organo amministrativo provvederà all'adempimento di quanto previsto all'articolo 3 comma 3 del presente statuto.

Articolo 19bis

Modalità di esercizio del controllo analogo

La legge attribuisce all'ente pubblico proprietario, con riferimento ai servizi pubblici locali affidati alla Società, un'influenza determinante attuata mediante

opportuni strumenti atti a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione e che ne accertino la conformità rispetto allo scopo sociale, ai singoli contratti di servizio e agli indirizzi del socio.
Ai fini del controllo analogo, i seguenti atti devono essere sottoposti all'attenzione del Consiglio comunale affinché esprima il suo parere:
- piano degli investimenti;
- piano degli obiettivi;
- budget;
- bilanci di esercizio.
I suddetti atti dovranno a tal fine essere depositati presso il Comune Socio nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Gli strumenti per assicurare il controllo della Società,
analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2, lettere d) ed o) ed articolo 16 comma 1 del Testo Unico sulle Società Partecipate sono individuati in apposito regolamento da approvare dall'Assemblea e dal Consiglio Comunale.

Articolo 20

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio d'amministrazione, nell'ipotesi di deroga.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione del socio; tale accantonamento potrà essere assegnato anche con riferimento ai risultati conseguiti dalla Società.
L'indennità annuale agli amministratori, in ogni caso, non può essere:
- superiore all'80% (ottanta per cento) della indennità di carica del Sindaco, nel caso di amministratore unico;
- superiore all'indennità di carica del Vice Sindaco e dei singoli Assessori, rispettivamente nel caso di Presidente del consiglio di amministrazione e di componente del consiglio di amministrazione.
Sono altresì applicabili, nel presente articolo, le disposizioni del Tuel che dispongono differente disciplina delle indennità agli amministratori locali qualora siano lavoratori dipendenti o autonomi.
In ogni caso il compenso agli Amministratori non potrà essere superiore a quanto stabilito dal MEF a mezzo decreto per i profili di competenza e fasce di classificazione per le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni dello Stato e/o dalle altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 22

Revisore Unico

Il controllo legale dei conti è svolto da un Revisore Unico, fatto salvo quanto previsto all'art. 2477 c.c. Il revisore unico deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.
Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Articolo 23

Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la gestione della società sarà verificata dal Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.
Nei casi di nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
I sindaci sono nominati dal socio. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 25

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco,
subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c.. Se deliberato dall'assemblea, il collegio sindacale può anche svolgere le funzioni di controllo contabile.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del consiglio d'amministrazione.
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO III

Articolo 27

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:
- almeno il 5,0% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;
- in considerazione della attività svolta dalla società, la restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo che l'assemblea deliberi di destinarla alla distribuzione a favore del socio.

TITOLO IV

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Articolo 29

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.